# Gazzetta ufficiale C 46 dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

56° anno 16 febbraio 2013

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 46/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 38 del 9.2.2013 .....

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## Corte di giustizia

2013/C 46/02

2

2013/C 46/03

2



Numero d'informazione Sommario (segue) Pagina 2013/C 46/04 Causa C-68/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/ Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente) ...... 2013/C 46/05 Causa C-149/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ultimo nell 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV [Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione di «uso effettivo del marchio» — Estensione territoriale dell'uso — Uso del marchio comunitario nel territorio di un solo Stato membro — Sufficienza] ..... 2013/C 46/06 Causa C-159/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e altri (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un'università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico — Contratto a titolo oneroso — Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti) ..... 2013/C 46/07 Causa C-207/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano — Italia) — 3D I Srl/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona (Fiscalità — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Articoli 2, 4 e 9 — Conferimento d'attivo — Imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società conferente in occasione del conferimento d'attivo — Rinvio dell'imposizione — Condizione che esige che nel bilancio della società conferente venga iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata) ...... 2013/C 46/08 Causa C-279/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Trasposizione inesatta — Allegato II — Punto 1, lettere a) — c) — Sentenza della Corte — Constatazione dell'esistenza di un inadempimento — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria — Capacità finanziaria dello Stato membro — Crisi economica — Valutazione sulla base dei dati economici attuali) ..... 2013/C 46/09 Causa C-288/11 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «impresa» — Attività economica — Costruzione di infrastrutture aeroportuali — Pista di decollo e di atterraggio) ..... 2013/C 46/10 Causa C-310/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell'imposta — Effetto diretto) 2013/C 46/11 Causa C-314/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Planet AE (Impugnazione — Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Individuazione del livello di rischio associato ad un soggetto — Sistema di allarme rapido — Indagine dell'OLAF — Decisioni — Richieste di attivazione degli avvisi W1a e W1b — Atti impugnabili — Ricevibilità)







Numero d'informazione Sommario (segue) Pagina

## Tribunale

2013/C 46/32	Causa T-568/11: Sentenza del Tribunale dell'11 gennaio 2013 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG — Marchio Benelux denominativo anteriore DMG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischi di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Contestazione dell'uso effettivo del marchio anteriore addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale»]	18
2013/C 46/33	Causa T-255/12: Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Vakili/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Non luogo a provvedere»)	18
2013/C 46/34	Causa T-531/12: Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T)	18
2013/C 46/35	Causa T-533/12: Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — IBSolution/UAMI — IBS (IBSolution)	19
2013/C 46/36	Causa T-537/12: Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Zafeiropoulos/Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	19
2013/C 46/37	Causa T-541/12: Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Wedi/UAMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO)	21
2013/C 46/38	Causa T-547/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Teva Pharma e Theva Pharmaceuticals Europe/EMA	21
2013/C 46/39	Causa T-552/12: Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — North Drilling/Consiglio	22
2013/C 46/40	Causa T-558/12: Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Changshu City Standard Parts Factory/ Consiglio	22
2013/C 46/41	Causa T-559/12: Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Ningbo Jinding Fastener/Consiglio	23
2013/C 46/42	Causa T-561/12: Ricorso proposto il 19 dicembre 2012 — Beninca/Commissione	23
2013/C 46/43	Causa T-562/12: Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Dalli/Commissione	24
	Tribunale della funzione pubblica	
2013/C 46/44	Causa F-44/05 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Strack/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale previo annullamento — Revoca dell'immunità degli agenti di un'istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell'ambito di un procedimento giudiziario — Nomina a un posto di capo unità — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire del candidato escluso — Autorità di cosa giudicata — Vizio di procedura — Bilanciamento dei contrapposti interessi — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale subito a causa di un'irregolarità)	25







Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
2013/C 46/65	Causa F-109/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 5 dicembr 2012 — Scheidemann/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento interistituzional nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario era promuovibile nella su istituzione d'origine — Domanda di beneficiare di una promozione retroattiva — Decisione esplicit di rigetto intervenuta successivamente alla decisione implicita — Termine di reclamo — Tardività — Manifesta irricevibilità)	le la a —
2013/C 46/66	Causa F-117/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembr 2012 — AD/Commissione (Funzione pubblica — Tardività — Manifesta irricevibilità)	
2013/C 46/67	Causa F-37/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 settembre 2012 — Skovbjer Gras/Commissione	
2013/C 46/68	Causa F-49/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 marzo 2012 — BE Commissione	
2013/C 46/69	Causa F-55/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012 — Chatzidou kakis/Commissione	
2013/C 46/70	Causa F-64/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 giugno 2012 — Westerer Commissione	
2013/C 46/71	Causa F-11/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2012 — Ciora Commissione	,
2013/C 46/72	Causa F-80/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 dicembre 2012 — de Bruin/EI	Т 33
2013/C 46/73	Causa F-106/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012 — Goddijr Europol	



IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 46/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 38 del 9.2.2013

## Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 32 del 2.2.2013

GU C 26 del 26.1.2013

GU C 9 del 12.1.2013

GU C 399 del 22.12.2012

GU C 389 del 15.12.2012

GU C 379 del 8.12.2012

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), Schniga GmbH

(Causa C-534/10 P) (1)

[Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articolo 73, paragrafo 2 — Decisione di rigetto della domanda di privativa comunitaria da parte della commissione di ricorso dell'UCVV — Potere discrezionale — Sindacato del Tribunale — Articolo 55, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) — Diritto dell'UCVV di procedere ad una nuova richiesta di invio di materiale vegetale]

(2013/C 46/02)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC (rappresentante: M. Eller, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentante: M. Ekvad e M. Lightbourne, agenti), Schniga GmbH (rappresentante: G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

#### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010 — Schniga/UCVV-Elaris e Brookfield New Zealand (T-135/08), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), del 21 novembre 2007, recante annullamento della decisione che concede alla Schniga GmbH la privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela «Gala-Schnitzer» e recante rigetto delle opposizioni presentate dalla SNC Elaris e dalla Brookfield New Zealand

## Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Brookfield New Zealand Ltd e la Elaris SNC sono condannate alle spese.

(1) GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-577/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale che impone l'obbligo di previa dichiarazione ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in altri Stati membri — Sanzioni penali — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi — Differenziazione obiettivamente giustificata — Esigenze imperative di interesse generale — Prevenzione delle frodi — Lotta alla concorrenza sleale — Protezione dei lavoratori autonomi — Proporzionalità)

(2013/C 46/03)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa, C. Vrignon e J.-P. Keppenne, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs, C. Pochet, agenti, assistiti da S. Rodrigues, avocat)

Interveniente: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang, S. Juul Jørgensen e V. Pasternak Jørgensen, agenti)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 56 del TFUE — Normativa nazionale che impone l'obbligo di previa dichiarazione ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in altri Stati membri (la dichiarazione «Limosa») — Ostacolo alla libera prestazione di servizi — Carattere discriminatorio della restrizione — Assenza di giustificazione e di proporzionalità

- Con l'adozione degli articoli 137, 8, 138, terzo trattino, 153 e 157, 3, della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006, nel testo vigente dal 1º aprile 2007, vale a dire imponendo ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio di effettuare una dichiarazione previa all'esercizio della loro attività in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 56 TFUE.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-68/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente)

(2013/C 46/04)

Lingua processuale: l'italiano

#### **Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41; divenuto articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, GU L 152, pag. 1) — Superamento dei valori limite per le particelle di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente a partire dal 2005

## Dispositivo

 La Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano ciascuna le proprie spese.
- (1) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ultimo nell 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV

(Causa C-149/11) (1)

[Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione di «uso effettivo del marchio» — Estensione territoriale dell'uso — Uso del marchio comunitario nel territorio di un solo Stato membro — Sufficienza]

(2013/C 46/05)

Lingua processuale: l'olandese

## Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Gravenhage

#### **Parti**

Ricorrente: Leno Merken BV

Convenuta: Hagelkruis Beheer BV

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Uso del marchio — Uso effettivo — Nozione — Uso del marchio comunitario nel territorio di un solo Stato membro — Uso considerato effettivo da quest«ultimo nell»ipotesi di un marchio nazionale identico

## Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.

Un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.

(1) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e altri

(Causa C-159/11) (1)

(Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un'università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico — Contratto a titolo oneroso — Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti)

(2013/C 46/06)

Lingua processuale: l'italiano

## Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

#### Parti

Ricorrenti: Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento

Convenuti: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnicoeconomica (OICE), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e d), 2 e 28 nonché dell'allegato II, categorie 8 e 12, della direttiva

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione senza gara di appalto — Prestazione di servizio consistente nello studio e nella valutazione della vulnerabilità sismica di diversi ospedali — Contratti conclusi tra due amministrazioni pubbliche, delle quali un'università come prestatore di servizi — Contratti a titolo oneroso con corrispettivo non superiore ai costi sostenuti

## Dispositivo

Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — tale contratto non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

(1) GU C 173 dell'11.6.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano — Italia) — 3D I Srl/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona

(Causa C-207/11) (1)

(Fiscalità — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Articoli 2, 4 e 9 — Conferimento d'attivo — Imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società conferente in occasione del conferimento d'attivo — Rinvio dell'imposizione — Condizione che esige che nel bilancio della società conferente venga iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata)

(2013/C 46/07)

Lingua processuale: l'italiano

## Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale di Milano

## Parti

Ricorrente: 3D I Srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Milano — Interpretazione degli articoli 2, 4 e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Conferimento d'attivo — Normativa nazionale che prevede l'imposizione delle plusvalenze da conferimento d'attivo corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente — Esenzione in caso d'iscrizione nel bilancio della società conferente di un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al valore della plusvalenza realizzata

## Dispositivo

Gli articoli 2, 4 e 9 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, a che un conferimento d'attivo dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze risultanti dal conferimento stesso, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un'apposita riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento.

(1) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-279/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Trasposizione inesatta — Allegato II — Punto 1, lettere a) — c) — Sentenza della Corte — Constatazione dell'esistenza di un inadempimento — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria — Capacità finanziaria dello Stato membro — Crisi economica — Valutazione sulla base dei dati economici attuali)

(2013/C 46/08)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e D. O'Hagen, agenti, assistiti da E. Regan SC e C. Toland, BL)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione della sentenza della Corte del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda (C-66/06), concernente la violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2-4, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) — Domanda di imposizione di una penalità e di una somma forfettaria

#### Dispositivo

- 1) Non avendo adottato le misure necessarie a conformarsi alla sentenza del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda (C-66/06), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 260 TFUE.
- L'Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di Eur 1 500 000.
- 3) L'Irlanda è condannata alle spese.
- (1) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV)

(Causa C-288/11 P) (1)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «impresa» — Attività economica — Costruzione di infrastrutture aeroportuali — Pista di decollo e di atterraggio)

(2013/C 46/09)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller e J. Dammann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti), Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (rappresentanti: L. Giesberts e G. Kleve, Rechtsanwälte)

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011 — Freistaat Sachsen e a./Commissione (cause riunite T-443/08 e T-455/08), Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione 2008/948/CE della Commissione, del 23 luglio 2008, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346, pag. 31) — Applicabilità delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato agli aiuti concessi per la costruzione di infrastrutture aeroportuali — Nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Applicazione nel tempo degli orientamenti della Commissione

IT

## Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Mitteldeutsche Flughafen AG e la Flughafen Leipzig-Halle GmbH sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) sopporta le proprie spese.
- (1) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-310/11) (1)

(Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell'imposta — Effetto diretto)

(2013/C 46/10)

Lingua processuale: l'inglese

## Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

#### Parti

Ricorrente: Grattan plc

Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303) — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente che interviene quale intermediario nella cessione di beni al consumatore finale - Commissione che si presenta nella forma di un pagamento in contanti oppure nella forma di un credito sugli importi dovuti alla società per beni acquistati dall'agente per il suo uso personale — Riduzione retroattiva della base imponibile delle cessioni di beni effettuate prima del 1º gennaio 1978 in forza dell'effetto diretto dell'articolo 8, lettera a), della direttiva e/o dell'applicazione dei principi di neutralità fiscale o di parità di trattamento

## Dispositivo

L'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.

(1) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

— Commissione europea/Planet AE

(Causa C-314/11 P) (1)

(Impugnazione — Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Individuazione del livello di rischio associato ad un soggetto — Sistema di allarme rapido — Indagine dell'OLAF — Decisioni — Richieste di attivazione degli avvisi W1a e W1b — Atti impugnabili — Ricevibilità)

(2013/C 46/11)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e F. Dintilhac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Planet AE (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta sezione) del 13 aprile 2011 — Planet/Commissione (T-320/09), con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea nel contesto di un ricorso di annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione, in esito a un'inchiesta dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), di attivare, nel Sistema di allarme rapido, (SAR), un segnale «W1a» e, poi, un segnale «W1b», che identificano il livello di rischio associato alla ricorrente nella sua qualità di aggiudicataria di un appalto pubblico di servizi relativo ad un progetto di modernizzazione istituzionale e settoriale in Siria, finanziato nel contesto del programma MEDA (JO 2005 S 203-199730)

## Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(1) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy w Koszalinie — Polonia) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski

(Causa C-325/11) (1)

[Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro — Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale — Insussistenza — Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa — Presunzione di conoscenza]

(2013/C 46/12)

Lingua processuale: il polacco

## Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Koszalinie

#### Parti

Ricorrenti: Krystyna Alder, Ewald Alder

Convenuti: Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) — Interpretazione dell'articolo 18 TFUE e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che

abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79) — Legislazione nazionale che istituisce, per una parte domiciliata nel territorio di un altro Stato e che non ha designato un rappresentante domiciliato nel territorio nazionale, una presunzione di conoscenza degli atti giudiziari versati nel fascicolo di causa

## Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

(1) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Elegktiko Synedrio — Grecia) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou/Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

(Causa C-363/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Nozione di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Corte dei conti nazionale che decide sull'autorizzazione preventiva di una spesa pubblica — Irricevibilità)

(2013/C 46/13)

Lingua processuale: il greco

## Giudice del rinvio

Elegktiko Synedrio

#### **Parti**

Ricorrente: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou

Convenuto: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

Con l'intervento di: Konstantinos Antonopoulos

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Elegktiko Synedrio — Interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), e dell'articolo 153 TFUE — Condizioni, rispettivamente, di impiego o di lavoro — Nozione — Condizioni di retribuzione per il tempo consacrato alle attività sindacali, a titolo di permesso sindacale — Inclusione

## Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Elegktiko Synedrio (Grecia), con decisione del 1º luglio 2011, è irricevibile.

(1) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-364/11) (1)

[Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Apolidi d'origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) - Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 — Presupposti d'applicazione — Cessazione di detta assistenza da parte dell'UNRWA «per qualsiasi motivo» — Prova — Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato — Diritto a essere «ipso facto ammess[i] ai benefici (di tale) direttiva» — Riconoscimento di diritto della qualifica di «rifugiato» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all'articolo 13 di quest'ultima]

(2013/C 46/14)

Lingua processuale: l'ungherese

## Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

#### **Parti**

Ricorrenti: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

con l'intervento di: ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Apolide di origine palestinese che è ricorso all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Diritto del suddetto apolide di essere ammesso ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE qualora venga meno la tutela garantita da tale organo — Condizioni in presenza delle quali si può ritenere che sia cessata la protezione — Nozione di «essere ammessi ai benefici della presente direttiva»

- 1) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.
- 2) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto

, ...

«ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

(1) GU C 347 del 26.11.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-374/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche in ambiente rurale — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Provvedimenti diretti all'esecuzione di una sentenza della Corte — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

(2013/C 46/15)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: E. White, agente)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagen e E. Creedon, agenti, A. Collins SC, M. Gray, BL)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione della sentenza della Corte del 29 ottobre 2009, Commissione/Irlanda (C-188/08), concernente la violazione degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32) in merito alle acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche — Rifiuti non contemplati da un'altra normativa — Domanda di imposizione di una penalità e di una somma forfettaria

## Dispositivo

1) Non avendo adottato l'insieme di provvedimenti necessari che comporta l'esecuzione della sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Irlanda (C-188/08), che constata l'inadempimento dell'Irlanda degli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, questo Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 260 TFUE.

- 2) L'Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di 12 000 euro per ogni giorno di ritardo nella attuazione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza Commissione/Irlanda, a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della citata sentenza Commissione/Irlanda.
- 3) L'Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», la somma forfettaria di 2 000 000 euro.
- 4) L'Irlanda è condannata alle spese.
- (1) GU C 282 del 24.09.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Bavaria NV/Commissione europea

(Causa C-445/11 P) (1)

(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato olandese della birra — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Ammende — Durata del procedimento amministrativo — Livello dell'ammenda)

(2013/C 46/16)

Lingua processuale: l'olandese

#### **Parti**

Ricorrente: Bavaria NV (rappresentanti: O. Brouwer, P. W. Schepens e N. Al-Ani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da M. Slotboom, avvocato)

#### Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Bavaria/Commissione (T-235/07), con la quale il Tribunale ha annullato l'articolo 1 della decisione C(2007) 1697 della Commissione, del 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 (CE) (caso COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra), nella parte in cui la Commissione europea in tale decisione ha dichiarato che la Bavaria NV aveva partecipato a un'infrazione consistente nel coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse dai prezzi offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi

## Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bavaria NV è condannata alle spese.

IT

(1) GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Heineken Nederland BV, Heineken NV/ Commissione europea

(Causa C-452/11 P) (1)

(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato olandese della birra — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Ammende — Durata del procedimento amministrativo — Livello dell'ammenda)

(2013/C 46/17)

Lingua processuale: l'olandese

#### Parti

Ricorrenti: Heineken Nederland BV, Heineken NV (rappresentanti: T. Ottervanger e M. de Jong, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeck, assistiti da M. Slotboom, avvocato)

## Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione (T-240/07), con la quale il Tribunale ha annullato l'articolo 1 della decisione C(2007) 1697 della Commissione, del 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 (CE) (procedimento COMP/B/37.766 — Mercato olandese della birra), nella parte in cui la Commissione europea in tale decisione ha dichiarato che la Heineken Nederland e la Heineken NV avevano partecipato a un'infrazione consistente nel coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse dai prezzi offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi.

## Dispositivo

- 1) L'impugnaizone è respinta.
- 2) Heineken Nederland BV e Heineken NV sono condannate alle spese.
- (1) GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Orfey Bulgaria EOOD

(Causa C-549/11) (1)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un'operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto)

(2013/C 46/18)

Lingua processuale: il bulgaro

## Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

#### **Parti**

Ricorrente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Convenuta: «Orfey Bulgaria» EOOD

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione degli articoli 63, 65, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Realizzazione del fatto generatore dell'IVA per la prestazione di servizi di lavori edili — Costituzione, da parte di persone fisiche, di un diritto di superficie a favore di una società a fronte di servizi di lavori edili prestati dalla società medesima a titolo di corrispettivo nei confronti di dette persone fisiche — Acconti — Normativa nazionale che prevede come base imponibile di un'operazione, in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi, il valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati

## Dispositivo

1) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l'imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all'effettuazione della

prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l'operazione non venga realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2006/112, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, qualora il corrispettivo dell'operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell'operazione sia rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
- 3) Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.

(1) GU C 13 del 14.1.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

(Causa C-579/11) (1)

[Fondi strutturali — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Ammissibilità geografica — Attuazione di un investimento cofinanziato dall'Unione europea a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località]

(2013/C 46/19)

Lingua processuale: il portoghese

## Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

## Parti

Ricorrente: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Convenuta: Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Con l'intervento di: Instituto Nacional de Administração, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Instituto Superior de Ciências, do Trabalho e da Empresa, Instituto do Desporto de Portugal

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Interpretazione degli articoli 174, 175 e 176 TFUE, degli articoli 5–8, 22, 32, 34, 35 e 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25) e del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1) — Interventi strutturali — Finanziamento ad opera dell'Unione — Programmi operativi — Ammissibilità delle spese — Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

## Dispositivo

Le disposizioni del diritto primario dell'Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un investimento cofinanziato dall'Unione europea sia attuato a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località, a condizione che tale investimento sia diretto, in maniera mirata e identificabile, verso le regioni ammissibili

(1) GU C 32 del 4.2.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 15 ottobre 2012 — SKP/Ján Bríla

(Causa C-460/12)

(2013/C 46/20)

Lingua processuale: lo slovacco

## Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: SKP, k. s.

IT

Convenuto: Ján Bríla

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (¹) del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che è ad essi contraria la normativa di uno Stato membro, quale la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice nazionale che decide sulla domanda di un creditore nei confronti di un consumatore riguardante un credito prescritto di tener conto d'ufficio della prescrizione, anche quando nei confronti del consumatore si esigono prestazioni derivanti da clausole contrattuali vessatorie.
- 2) Laddove la risposta alla prima questione sia negativa, se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che un giudice ha l'obbligo di informare d'ufficio il consumatore riguardo al suo diritto di opporre la prescrizione del credito del creditore.

(1) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd di Svidník (Repubblica slovacca) il 19 ottobre 2012 — Pohotovosť, s.r.o./Miroslav Vašuta

(Causa C-470/12)

(2013/C 46/21)

Lingua processuale: lo slovacco

## Giudice del rinvio

Okresný súd di Svidník

Parti

Ricorrente: Pohotovosť, s.r.o.

Convenuto: Miroslav Vašuta

## Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13/CEE (¹) del Consiglio [del 5 aprile 1993]

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il combinato disposto degli articoli 47 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 37, paragrafi 1 e 3, del codice delle esecuzioni, che non consente ad un'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori di intervenire nel procedimento esecutivo.

2) Qualora la risposta alla prima domanda sia nel senso che la suddetta disposizione normativa non è in contrasto con il diritto [dell'Unione], se le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 3, del codice delle esecuzioni debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che un giudice nazionale, in base agli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 [di detta direttiva] riconosca ad un'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori la qualità di interveniente nel procedimento esecutivo.

(1) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 9 novembre 2012 — Walter Vapenik/Josef Thurner

(Causa C-508/12)

(2013/C 46/22)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

#### Parti

Ricorrente: Walter Vapenik

Resistente: Josef Thurner

## Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 (¹) debba essere interpretato nel senso che questa disposizione riguardi solo i contratti conclusi tra un imprenditore in veste di creditore e un consumatore in veste di debitore ovvero nel senso che sia sufficiente che almeno il debitore sia un consumatore, con conseguente applicazione anche ai crediti vantati da un consumatore nei confronti di un altro.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

IT

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 9 novembre 2012 — Bloomsbury NV/Belgische Staat

(Causa C-510/12)

(2013/C 46/23)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

#### **Parti**

Ricorrente: Bloomsbury NV

Convenuto: Belgische Staat

## Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafi 3-5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (¹), debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una società acquisti a titolo gratuito un attivo rilevante, senza che vi sia pertanto un valore di acquisto che essa può contabilizzare, con la conseguenza che ne deriva un quadro falsato del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società, l'attivo rilevante acquistato a titolo gratuito debba comunque essere contabilizzato al suo valore effettivo.

(1) GU L 222, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 novembre 2012 — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG

(Causa C-519/12)

(2013/C 46/24)

Lingua processuale: l'ungherese

## Giudice del rinvio

Kúria

## Parti

Ricorrente: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Convenuta: Hochtief Solutions AG

#### Questione pregiudiziale

Se possieda natura contrattuale, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (¹) una controversia tra soggetti non aventi un

rapporto contrattuale diretto, nella quale la società commerciale ricorrente, che ha concesso un finanziamento, fa valere il proprio credito nei confronti di una società (di nazionalità straniera) che ha una partecipazione nella società commerciale mutuataria e che, nel periodo controverso, esercitava sulla stessa un'influenza tale da attribuirle un controllo diretto, atteso che la società ricorrente sostiene che la società partecipante deve rispondere dei debiti contratti dalla società controllata.

(¹) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal (Regno Unito) il 26 novembre 2012 — ZJR Lock/British Gas Trading Limited & Others

(Causa C-539/12)

(2013/C 46/25)

Lingua processuale: l'inglese

## Giudice del rinvio

**Employment Tribunal** 

#### **Parti**

Ricorrente: ZJR Lock

Convenuto: British Gas Trading Limited & Others

## Questioni pregiudiziali

- 1) Atteso che:
  - i) La retribuzione annua di un lavoratore consiste in uno stipendio di base e in pagamenti di provvigioni effettuati in forza di un diritto contrattuale alla provvigione;
  - ii) la provvigione è versata in relazione alle vendite concluse e ai contratti stipulati dal datore di lavoro per effetto dell'attività del lavoratore;
  - iii) la provvigione è erogata posticipatamente e l'importo della provvigione ricevuta in un determinato periodo di riferimento varia a seconda del valore delle vendite concluse e dei contratti stipulati e del momento di siffatte vendite;
  - iv) nei periodi di ferie annuali, il lavoratore non svolge alcuna attività che gli darebbe diritto a siffatti pagamenti di provvigione e pertanto per detti periodi non genera alcuna provvigione;
  - v) durante il periodo retributivo che comprende un periodo di ferie annuali, il lavoratore ha diritto ad uno stipendio base e continuerà a ricevere pagamenti di provvigione basati sulla provvigione guadagnata in precedenza; e

vi) i suoi ricavi medi da provvigione sull'intero corso dell'anno saranno inferiori rispetto a quelli spettanti al lavoratore se non avesse fruito delle ferie, in quanto, durante il periodo delle ferie, egli non avrà svolto alcuna attività che gli dia diritto ai pagamenti di provvigione,

IT

se l'articolo 7 della direttiva 93/104/CE (¹), come modificata dalla direttiva 2003/88/CE (²), esiga che gli Stati membri adottino provvedimenti per garantire che un lavoratore percepisca un pagamento, per quanto riguarda i periodi di ferie annuali, determinato con riferimento ai pagamenti di provvigioni che avrebbe guadagnato nel corso di quel periodo se non avesse goduto le ferie, oltre al suo stipendio di base.

- Quali siano i principi sui quali si basa la risposta alla questione 1.1.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione 1.1, quali principi debbano essere eventualmente adottati dagli Stati membri per calcolare l'importo da versare al lavoratore con riferimento alla provvigione che egli avrebbe guadagnato o avrebbe potuto guadagnare se non avesse goduto le ferie annuali.
- (¹) Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).
- (2) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 novembre 2012 — Rena Schmeel/Repubblica federale di Germania

(Causa C-540/12)

(2013/C 46/26)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

## Parti

Ricorrente: Rena Schmeel

Convenuta: Repubblica federale di Germania

## Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto primario e/o derivato dell'Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (¹), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull'età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari federali.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione, una norma nazionale secondo cui l'entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell'età.
- 3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell'obiettivo del legislatore di ricompensare l'esperienza professionale.
- 4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

- 5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.
- (¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 novembre 2012 — Ralf Schuster/Repubblica federale di Germania

(Causa C-541/12)

(2013/C 46/27)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Ralf Schuster

Convenuta: Repubblica federale di Germania

## Questioni pregiudiziali

- Se il diritto primario e/o derivato dell'Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (¹), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull'età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari federali.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione, una norma nazionale secondo cui l'entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell'età.
- 3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell'obiettivo del legislatore di ricompensare l'esperienza professionale.
- 4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; (GU L 303, pag. 16).

# Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-544/12)

(2013/C 46/28)

Lingua processuale: il polacco

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Simonsson e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (¹), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 1 e 6, paragrafo 2, nonché degli articoli 7, 8, 9 e 13 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, dell'importo giornaliero di EUR 75 002,88 e calcolata a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/12/CE;
- condannare Polonia alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2009/12/CE è scaduto il 15 marzo 2011.

(1) GU L 70, pag. 11.

Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012, causa T-265/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-549/12 P)

(2013/C 46/29)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1) annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19 settembre 2012, causa T-265/08, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna (interveniente), Repubblica francese (interveniente) e Regno dei Paesi Bassi (interveniente) contro Commissione europea, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2008) 1690

def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, *e* dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2008) 1690 def., del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999);

2) condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012, Germania/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda della Repubblica federale di Germania diretta all'annullamento della decisione C(2008) 1690 def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione del 5 agosto 1994.

La ricorrente deduce due motivi di impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1) in combinato disposto con l'articolo 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (²) e con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE; ex articolo 5 CE), in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che anche errori amministrativi di autorità nazionali possano rappresentare «irregolarità» che autorizzano la Commissione a rettifiche finanziarie (prima parte del primo motivo). Anche qualora una rettifica finanziaria per errori amministrativi potesse essere in linea di principio presa in considerazione, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche violazioni del diritto interno ed errori che non producono effetti sul bilancio dell'Unione possano rappresentare «irregolarità» che giustificano rettifiche finanziarie (seconda parte del primo motivo).

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe inoltre violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE), poiché avrebbe erroneamente attribuito alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie estrapolate (prima parte del secondo motivo). Tuttavia, anche qualora una tale facoltà sussistesse in linea di principio, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato le modalità di applicazione della medesima. Da un lato, mancherebbe in ogni caso, con riferimento ad una parte dei progetti contestati, l'accertamento di un danno per

il bilancio dell'Unione. Dall'altro, la Commissione non avrebbe dovuto classificare come sistematici una parte degli errori contestati (seconda parte del secondo motivo).

esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2012 da El Corte Inglés, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 27 settembre 2012, causa T-39/10, El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-578/12 P)

(2013/C 46/30)

Lingua processuale: l'inglese

#### **Parti**

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (rappresentanti: avv. ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-39/10;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA;
- condannare la Emilio Pucci International BV alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che esiste un rischio di confusione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b) dell'RMC (¹)) tra i marchi anteriori «EMIDIO TUCCI» e «E. TUCCI» e la contestata domanda di registrazione di marchio comunitario «PUCCI», per tutti i prodotti designati nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28, avendo dimostrato

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

soggetto a questa obbligazione; inoltre sostiene che i segni di cui si discute sono talmente simili da creare confusione. In aggiunta, nel caso in esame, sono soddisfatti anche i requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 dell'RMC 2009, dato che le registrazioni anteriori godono di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l'uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Winsen (Luhe) (Germania) il 17 dicembre 2012 — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

(Causa C-590/12)

(2013/C 46/31)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Amtsgericht Winsen (Luhe)

#### **Parti**

Ricorrente: Andrea Merten

Resistente: ERGO Lebensversicherung AG

## Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 90/619/CEE (¹), alla luce dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE (²), nel testo di cui agli articoli 35 e 36 in combinato disposto con l'articolo 32 della direttiva 2002/83/CE (³) debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa — come quella di cui all'articolo 5 a, secondo paragrafo, quarto periodo, VVG, nel testo di cui alla terza legge 21 luglio 1994, di trasposizione delle direttive del Consiglio dell'Unione europea in materia di diritto assicurativo (terza legge di trasposizione/CEE del VAG) — ai sensi della quale il diritto di recesso ovvero di opposizione viene meno al più tardi decorso un anno dal pagamento del primo premio, anche qualora il contraente non sia stato sufficientemente informato in merito a detto diritto di recesso ovvero opposizione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita) (GU L 330, pag. 50).
 Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che controlle di controlle di controlle dell'accompanyone dell'8 novembre 1992, che controlle di controlle dell'accompanyone dell'8 novembre 1990, che controlle di controlle dell'accompanyone dell'8 novembre 1990, che controlle di controlle dell'accompanyone dell'8 novembre 1990, che controlle di controlle di controlle di controlle di controlle dell'accompanyone dell'accompanyone dell'accompanyone dell'accompanyone dell'accompanyone di controlle di control

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1)

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1).

## TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'11 gennaio 2013 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG)

IT

(Causa T-568/11) (1)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG — Marchio Benelux denominativo anteriore DMG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischi di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Contestazione dell'uso effettivo del marchio anteriore addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2013/C 46/32)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Kokomarina (Concarneau, Francia) (rappresentante: avv. C. Charrière-Bournazel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Shoe Group (Beringen, Belgio) (rappresentante: I. Vernimme, avocat)

## Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 luglio 2011 (procedimento R 1814/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Euro Shoe Unie e la Kokomarina

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kokomarina è condannata alle spese.

(1) GU C 13 del 14.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Vakili/ Consiglio

(Causa T-255/12) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Non luogo a provvedere»)

(2013/C 46/33)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

Ricorrente: Bahman Vakili (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

## Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71); del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, nonché della lettera del Consiglio del 23 marzo 2012.

#### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Bahman Vakili.
- (1) GU C 258 del 25.8.2012.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Tifosi Optics/ UAMI — Tom Tailor (T)

(Causa T-531/12)

(2013/C 46/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Tornato e D. Hazan)

IT

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 settembre 2012, nel procedimento R 729/2011-2; e
- condannare il convenuto alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 9 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 8543183

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 1368232 del marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 9, 18 e 25; registrazione di marchio comunitario n. 2747996 del marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 21, 24, 25 e 28

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — IBSolution/UAMI — IBS (IBSolution)

(Causa T-533/12)

(2013/C 46/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IBS AB (Solna, Svezia)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il ricorso è fondato;
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2;
- modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2, accogliendo la domanda di registrazione di marchio; e
- condannare il convenuto alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IB-Solution», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8421877

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione della domanda di marchio comunitario n. 38729 del marchio figurativo «IBS», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Zafeiropoulos/ Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(Causa T-537/12)

(2013/C 46/36)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Panteleimon Zafeiropoulos (Salonicco, Grecia) (rappresentante: M. Kontogiorgos, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare la decisione del comitato di valutazione del Cedefop di respingere l'offerta presentata dal ricorrente nel contesto della gara d'appalto con procedura ristretta e accelerata per l'aggiudicazione del contratto «Prestazione di servizi medici per il personale del Cedefop» (bando di gara 2012/S115-189528), nonché annullare la decisione di aggiudicazione del contratto (2012/S208-341369/ 27.10.2012) con la quale detto contratto è stato aggiudicato ad un pediatra;
- annullare la decisione di rigetto della domanda di conferma presentata dal ricorrente al convenuto in data 19 novembre 2012 e obbligare quest'ultimo a mettere a disposizione del Tribunale e del ricorrente il testo completo di tutti i documenti relativi alla procedura controversa, in modo da rendere possibile il controllo giurisdizionale della legittimità della decisione controversa;
- condannare il Cedefop a versare al ricorrente l'importo di EURO 100 000 a titolo di risarcimento del danno arrecatogli dagli atti degli organi del Cedefop descritti nel ricorso; e
- condannare il Cedefop alle spese processuali e a tutte le altre spese sostenute dal ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1) In primo luogo, il ricorrente sostiene che gli atti del Cedefop impugnati sono privi di motivazione e violano il diritto di difesa e il diritto del ricorrente ad ottenere una tutela efficace, in quanto dal contenuto della decisione di aggiudicazione impugnata e dai documenti forniti a seguito della relativa domanda del ricorrente risulta che non è consentito pervenire ad una conclusione certa per quanto riguarda le modalità di valutazione e, in definitiva, di classificazione delle offerte e che, di conseguenza, il giudizio finale della controparte, Cedefop, non è stato motivato a sufficienza, ai sensi dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE (1); peraltro, non sono stati comunicati al ricorrente le caratteristiche specifiche e i vantaggi comparativi dell'offerta prescelta rispetto alla sua. Inoltre, egli sostiene che non gli sono mai stati comunicati gli elementi su cui si è fondato il giudizio finale del comitato di valutazione nella procedura controversa di aggiudicazione del contratto di fornitura di servizi medici al personale del Cedefop, nonostante la presentazione della relativa domanda e di una domanda di conferma in merito.

- 2) In secondo luogo, il ricorrente afferma che il Cedefop è incorso in un errore di fatto ed ha violato i principi di obiettività e di imparzialità in quanto le valutazioni/motivazioni del comitato di valutazione del Cedefop contenute nel rapporto individuale di valutazione del ricorrente sono manifestamente erronee e la valutazione delle specifiche tecniche delle offerte presentate è priva di obiettività.
- 3) In terzo luogo, il ricorrente sostiene che sussiste una violazione di una clausola essenziale del bando di gara relativa all'idoneità tecnica degli offerenti e, in particolare, è stata violata la clausola relativa all'«idoneità tecnica» dei partecipanti, poiché all'aggiudicatario manca una delle specializzazioni mediche tra quelle richieste dal bando di gara cosicché quest'ultimo avrebbe dovuto essere escluso.
- 4) In quarto luogo, il ricorrente sostiene che è stato violato il principio di proporzionalità e dell'obbligo di determinazione dei criteri di aggiudicazione che rendono possibile l'obiettiva valutazione comparativa delle offerte, in quanto il Cedefop, utilizzando come criterio di aggiudicazione la «qualità del colloquio» ha violato detto principio ed è venuto meno all'obbligo summenzionato, poiché tale criterio è stato formulato in modo così confuso che i partecipanti non hanno avuto la possibilità di definire l'idoneità ottimale che avrebbero dovuto possedere per ottenere il massimo punteggio possibile.
- 5) In quinto luogo, il ricorrente sostiene che il contratto di fornitura di servizi impugnato viola lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in combinato disposto con la normativa nazionale vigente, nella misura in cui, con tale contratto, il convenuto Cedefop, in qualità di ente di diritto pubblico che ha oltre 50 dipendenti, non ha adempiuto il suo obbligo di avvalersi esclusivamente dei servizi di un medico con specializzazione in medicina generale.
- 6) In sesto luogo, il ricorrente sostiene che sussiste una violazione del principio di trasparenza in quanto il convenuto Cedefop, omettendo di comunicare le informazioni richieste dal ricorrente, tanto con la sua domanda in data 15 ottobre 2012, quanto con la sua domanda di conferma del 19 novembre 2012, ha violato il disposto dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 1605/2002 e dell'articolo 149, paragrafo 3, del regolamento n. 2342/2002/CE per carenza di motivazione della decisione di rigetto, ai sensi delle disposizioni summenzionate.

Infine, il ricorrente afferma che la sua domanda di risarcimento del danno è fondata, poiché è conforme all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e nel ricorso sono esposti gli elementi da cui risulta che sussistono le condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale del Cedefop, come determinate dall'articolo 340 TFUE.

<sup>(</sup>¹) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

IT

# Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Wedi/UAMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO)

(Causa T-541/12)

(2013/C 46/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Wedi GmbH (Emsdetten, Germania) (rappresentante: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG (Herford, Germania)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 settembre 2012, nel procedimento R 2255/2011-4;
- in subordine, sospendere il procedimento R 2255/2011-4, fino al momento in cui viene statuito in modo definitivo sulla domanda della ricorrente, del 15 novembre 2012, di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 006095889 «Balkogrün» della controinteressata, numero del fascicolo dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 000007267 C;
- condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BAL-CO» per prodotti della classe 19 — domanda di marchio comunitario n. 9 023 771

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi «Balkogrün», «Balkoplan» e «Balkotop», per prodotti delle classi 19, 21 e 27

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposi-

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

## Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Teva Pharma e Theva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Causa T-547/12)

(2013/C 46/38)

Lingua processuale: l'inglese

#### **Parti**

Ricorrenti: Teva Pharma BV (Utrecht, Paesi Bassi); e Theva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht) (rappresentanti: K. Bacon e D. Piccinin, barristers, G. Morgan e C. Drew, solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali, contenuta nella lettera del 26 novembre 2012, che rifiuta di convalidare la domanda presentata dalle ricorrenti di autorizzazione all'immissione in commercio della loro versione dell'abacavir/lamivudine; e
- condannare l'Agenzia europea per i medicinali alle spese delle ricorrenti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, con cui affermano che il diniego di convalidare la domanda di autorizzazione di una versione generica di un medicinale composto a dose fissa, sulla base del fatto che il prodotto era protetto dal periodo di dieci anni di esclusiva, è contrario al regolamento (CE) n. 726/2004 (¹) e alla direttiva n. 2001/83/CE (²) correttamente interpretati. In particolare, le ricorrenti affermano che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il prodotto non ha diritto a fruire del periodo di dieci anni di esclusiva dei dati, essendo il prodotto un composto a dose fissa che combina due sostanze attive che sono state fornite e

usate all'interno dell'UE come componenti di vari medicinali differenti per alcuni anni. Le ricorrenti, perciò, sostengono che autorizzazione globale all'immissione in commercio delle precedenti autorizzazioni all'immissione in commercio dei suoi componenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83. Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che esso non fruisce di alcun ulteriore periodo di esclusiva dei dati dopo la scadenza della esclusiva dei dati relativa a queste autorizzazioni.

- (¹) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza di medicinali per uso umano e veterinario, e che stabilisce l'Agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- (2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

## Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — North Drilling/ Consiglio

(Causa T-552/12)

(2013/C 46/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### **Parti**

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, con cui si modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato;
- annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restritive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato, e
- condannare il Consiglio alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'errore manifesto

- Il primo motivo si basa sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti su cui si fondano le disposizioni impugnate, in quanto sono prive di un reale fondamento fattuale e probatorio.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione
  - Il secondo motivo si basa sulla violazione dell'obbligo di motivazione, poiché le norme impugnate sono viziate, per quanto riguarda la North Drilling Co., da un'erronea motivazione che difetta di fondamento ed è generica e stereotipata.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale
  - Il terzo motivo consiste nella violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prova del motivo allegato e i diritti della difesa e di proprietà, in quanto non è stato rispettato l'obbligo di motivazione, che incide sugli altri diritti.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà
  - Il quarto motivo si basa sulla violazione del diritto di proprietà, poiché esso è stato limitato senza una reale giustificazione.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento
  - Il quinto motivo è basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la posizione competitiva della ricorrente è stata danneggiata senza che ve ne sia ragione.
- 6) Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere
  - Il sesto motivo consiste nello sviamento di potere, poiché sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che, nell'adottare la misura sanzionatoria, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli addotti dal Consiglio.

## Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Changshu City Standard Parts Factory/Consiglio

(Causa T-558/12)

(2013/C 46/40)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- Primo motivo, vertente sul fatto che l'esclusione dal calcolo del dumping di talune operazioni di esportazione della ricorrente viola gli articoli 2, paragrafo 11, 2, paragrafo 8, 2, paragrafo 9, 2, paragrafo 7, lettera a), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il principio di non discriminazione e l'articolo 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il rigetto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Ningbo Jinding Fastener/Consiglio

(Causa T-559/12)

(2013/C 46/41)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- Primo motivo, vertente sul fatto che l'esclusione dal calcolo del dumping di talune operazioni di esportazione della ricorrente viola gli articoli 2, paragrafo 11, 2, paragrafo 8, 2, paragrafo 9, 2, paragrafo 7, lettera a), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il principio di non discriminazione e l'articolo 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il rigetto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2012 — Beninca/ Commissione

(Causa T-561/12)

(2013/C 46/42)

Lingua processuale: l'inglese

#### **Parti**

Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. C. Zschocke)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che rifiuta di concedere l'accesso ad un documento prodotto nell'ambito di operazioni di concentrazione (caso COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse); e
- condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che nessuna delle eccezioni elencate nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹) è applicabile. Ciò è vero in particolare per le eccezioni cui ha fatto riferimento la Commissione nella decisione, vale a dire l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che se una di queste eccezioni si applica, la decisione omette di considerare adeguatamente se sia possibile almeno un accesso parziale (o limitato) al documento richiesto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accedere al documento richiesto a causa di un imperativo interesse pubblico a rendere disponibile il documento in questione, a norma degli articoli 4, paragrafo 2 e 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- (¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Dalli/ Commissione

(Causa T-562/12)

(2013/C 46/43)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, A. Alamanou e S. Rodrigues)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione orale del Presidente della Commissione europea, del 16 ottobre 2012, di sua cessazione dall'ufficio con effetto immediato;
- condannare la convenuta a risarcire sia il danno morale sia quello materiale; e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 245 e 247 TFUE, essendo la decisione impugnata stata adottata da un'autorità incompetente.
- 2) Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE e del principio generale di certezza del diritto, non potendo la decisione impugnata essere considerata come comportante una valida dimissione del ricorrente.
- 3) Terzo motivo, vertente su errori manifesti e sulla violazione di regole procedurali, in quanto la decisione impugnata non poggia su giustificati motivi e gli accertamenti dell'OLAF, sui quali è basata la decisione impugnata, derivano da un procedimento illegittimo.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, non avendo il ricorrente potuto fare alcuna valutazione e accertamento dei fatti che gli sono stati contestati.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, non avendo potuto il ricorrente conoscere quali siano gli scopi legittimamente perseguiti dalla decisione impugnata e se qualsiasi altra misura meno repressiva sia stata presa in considerazione.

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Strack/Commissione

IT

(Causa F-44/05 RENV)

(Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale previo annullamento — Revoca dell'immunità degli agenti di un'istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell'ambito di un procedimento giudiziario — Nomina a un posto di capo unità — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire del candidato escluso — Autorità di cosa giudicata — Vizio di procedura — Bilanciamento dei contrapposti interessi — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale subito a causa di un'irregolarità)

(2013/C 46/44)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. A. Lödler e H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

## Oggetto

Rinvio previo annullamento — Funzione pubblica — Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell'unità «Gare d'appalto e contratti» e nomina di un altro candidato a tale posto, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni (già T-225/05)

## Dispositivo

- La domanda di revoca dell'immunità di cui beneficiano gli agenti della Commissione delle Comunità europee, nella causa F-44/05, Strack/Commissione, è respinta in quanto irricevibile.
- 2) La domanda di risarcimento per la durata eccessiva del procedimento amministrativo volto a coprire il posto e per la durata eccessiva del procedimento precontenzioso è respinta in quanto infondata.
- 3) La decisione di nomina del sig. A e la decisione della Commissione delle Comunità europee, del 19 novembre 2004, recante rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo dell'unità «Gare d'appalto e contratti» dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee sono annullate.

- 4) Il ricorso è respinto per il resto.
- 5) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nelle cause Strack/Commissione, F-44/05, Commissione/Strack, T-526/08 P, e Strack/Commissione, F-44/05 RENV ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack in queste stesse cause.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — Donati/BCE

(Causa F-63/09) (1)

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Denuncia per molestie morali — Indagine amministrativa — Accesso al fascicolo dell'indagine — Trasmissione del fascicolo alle persone implicate nella denuncia — Dovere di riservatezza — Rispetto dei diritti della difesa)

(2013/C 46/45)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Paola Donati (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Feyerbacher e N. Urban, agenti, nonché B. Wägenbaur, avvocato)

## Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento della decisione della BCE di non accogliere determinate affermazioni relative ad asserite molestie morali subite dalla ricorrente, nonché risarcimento del danno morale subito

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Donati sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 29 agosto 2009, pag. 50.

IT

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2012 — Cuallado Martorell/ Commissione

(Causa F-96/09) (1)

(Funzione pubblica — Concorso generale — Non ammissione a partecipare alla prova orale a seguito dei risultati ottenuti alle prove scritte — Domande di riesame — Diritto specifico dei candidati di accedere a talune informazioni che li riguardano — Obiettivo e portata — Diritto di accedere alle prove scritte corrette — Insussistenza)

(2013/C 46/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### Parti

Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Germania) (rappresentante: avv. M. Díez Lorenzo)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e J. Baquero Cruz, agenti)

## Oggetto

Funzione pubblica — Il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove orali del concorso generale EPSO/AD/130/08 e di negarle l'accesso alle prove scritte corrette e, dall'altro, l'annullamento con effetto retroattivo dell'elenco di riserva pubblicato a seguito delle prove del concorso.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cuallado Martorell.
- (1) GU C 148 del 5.06.2010, pag. 54.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2012 — Mata Blanco/ Commissione

(Causa F-65/10) (1)

(Funzione pubblica — Concorso interno COM/INT/OLAF/09/AD10 — Lotta contro la frode — Rispettive competenze dell'EPSO e della commissione giudicatrice — Test d'accesso supervisionati dalla commissione giudicatrice — Prova orale — Violazione del bando di concorso — Differenza di punteggi — Criteri di valutazione — Parità di trattamento dei candidati — Errore manifesto di valutazione — Principi di trasparenza e di buona amministrazione — Obbligo di motivazione)

(2013/C 46/47)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, agente)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione dell'EPSO di non inserire il ricorrente nell'elenco di riserva nell'ambito del concorso interno «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Amministratori specializzati nella lotta contro la frode», nonché dell'elenco di riserva e di tutte le decisioni adottate in base ad esso.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Mata Blanco sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- (1) GU C 288 del 23.10.2010, pag. 73.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2012 — AI/Corte di giustizia

(Causa F-85/10) (1)

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Concorso interno — Esclusione dal concorso a seguito del risultato ottenuto nella prima prova scritta — Riesame — Parità di trattamento — Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2013/C 46/48)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: AI (rappresentanti: inizialmente avv. M. Erniquin, successivamente avv.ti M. Erniquin e L. N'Gapou)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: A. V. Placco, agente)

## Oggetto

Funzione pubblica — Da un lato, la domanda di annullamento delle delibere della commissione giudicatrice concernenti i risultati della prova di francese del concorso per esame interno n. CJ 12/09 e, ove necessario, di annullamento dei contratti e delle nomine delle persone che hanno vinto detto concorso, nonché, dall'altro, la domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) AI sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (1) GU C 13 del 15.1.2011, pag. 39.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2012 — Cocchi e Falcione/ Commissione

(Causa F-122/10) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale — Ritiro di una proposta di trasferimento — Atto che non ha attribuito diritti soggettivi né altri vantaggi analoghi)

(2013/C 46/49)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrenti: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione di ritiro di una proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti già accettata da questi ultimi.

## Dispositivo

- 1) Le decisioni del 12 e 23 febbraio 2010 della Commissione europea sono annullate in quanto con esse vengono ritirate le proposte, effettuate al sig. Cocchi e al sig. Falcione, indicanti il risultato in annualità supplementari di pensione cui un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione avrebbe dato luogo.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute dal sig. Cocchi e dal sig. Falcione.
- 4) Il sig. Cocchi e il sig. Falcione sopporteranno due terzi delle loro spese.
- (1) GU C 63 del 26.2.2011, pag. 34.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 20 novembre 2012 — Soukup/Commissione

(Causa F-1/11) (1)

(Pubblico impiego — Concorso generale — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Valutazione della prova orale)

(2013/C 46/50)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Zdenek Soukup (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente É. Boigelot e S. Woong, avvocati, quindi É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, quindi B. Eggers, agente)

## Oggetto

Pubblico impiego — Domanda di annullamento della decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva e della decisione di iscrivere un altro candidato in tale elenco, nonché risarcimento del danno morale e materiale subito.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Soukup sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

(1) GU C 72 del 5.3.2011, pag. 36.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — AX/BCE

(Cause riunite F-7/11 e F-60/11) (1)

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Procedimento disciplinare — Sospensione di un agente senza riduzione del suo stipendio di base — Revoca di una decisione — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Motivazione — Motivi di una decisione — Asserita mancanza agli obblighi professionali — Colpa grave)

(2013/C 46/51)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: AX (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa F-7/11, P. Embley e E. Carlini, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur, e nella causa F-60/11, P. Embley e M. López Torres, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur)

IT

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione della convenuta recante sospensione del ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e la domanda di risarcimento del danno morale subito.

## Dispositivo

- 1) I ricorsi nelle cause riunite F-7/11 e F-60/11 sono respinti.
- 2) AX sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.
- (1) GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33 e GU C 211 del 16.7.2011, pag. 35.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 20 novembre 2012 — Ghiba/Commissione

(Causa F-10/11) (1)

(Funzione pubblica — Concorso interno — Non ammissione a partecipare ad un concorso — Requisiti di ammissibilità — Nozione di servizi che dipendono dalla Commissione)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Dorina Maria Ghiba (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

#### Oggetto

Funzione pubblica — L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/INT/EU2/AST3 di respingere la candidatura della ricorrente in quanto non rispondente ai requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Ghiba sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 95 del 26.3.2011, pag. 14.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 dicembre 2012 — BA/Commissione

(Causa F-29/11) (1)

(Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/147/09 — Costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di cittadinanza rumena — Conoscenza approfondita della lingua ufficiale della Romania — Minoranza di lingua ungherese in Romania — Non ammissione alla prova orale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Portata)

(2013/C 46/53)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: BA (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, successivamente avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, agente)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/ 147/09-RO di non ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BA sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- (1) GU C 173 dell'11.06.2011, pag. 16.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — Honnefelder/ Commissione

(Causa F-42/11) (1)

(Funzione pubblica — Concorso generale — Annullamento di una decisione della commissione giudicatrice — Esecuzione della cosa giudicata — Principio di legalità — Eccezione di illegittimità diretta contro una decisione di riaprire una procedura di concorso generale)

(2013/C 46/54)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Bode, avvocato)

IT

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, avvocato)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione di non inserire la ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sig.ra Honnefelder sopporterà due terzi delle proprie spese.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese della sig.ra Honnefelder.
- (1) GU C 183 del 25.6.2011, pag. 34.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 luglio 2012 — BG/Mediatore europeo

(Causa F-54/11) (1)

(Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Destituzione — Esistenza di un'indagine preliminare dinanzi alle autorità giudiziarie penali nazionali al momento dell'adozione della decisione di destituzione — Parità di trattamento tra uomini e donne — Divieto di licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità)

(2013/C 46/55)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: BG (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuto: Mediatore europeo (rappresentanti: J. Sant'Anna, agente, e avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

## Oggetto

Funzione pubblica — Una domanda diretta all'annullamento della decisione di applicare alla ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti pensionistici. Di conseguenza, la domanda, in via principale, di reintegrare la ricorrente nel suo posto e, in via subordinata, di concederle una somma corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito tra la data in cui la destituzione ha iniziato a produrre effetti e quella in cui ella raggiungerà l'età della pensione. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno morale subito.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso di BG è respinto.
- 2) BG sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Mediatore europeo.
- (1) GU C 204 del 9.7.2011, pag. 30.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Eklund/Commissione

(Causa F-57/11) (1)

(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Iscrizione nell'elenco di riserva — Offerta di impiego proposta a una persona iscritta in un elenco di riserva — Requisiti per l'ammissione — Esperienza professionale acquisita dopo il diploma — Rispettiva competenza della commissione giudicatrice e dell'APN — Accettazione dell'offerta di impiego — Revoca dell'offerta di impiego)

(2013/C 46/56)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Gustav Eklund (Taino, Italia) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers, A. Aresu e P. Pecho, successivamente B. Eggers e G. Gattinara, agenti, e A. Dal Ferro, avvocato)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente dell'offerta del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di ricerca in qualità di assistente tecnico e di ritirare tale offerta, nonché la domanda di risarcimento del danno

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Eklund sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

 $<sup>\</sup>begin{tabular}{ll} $(^1)$ GU C 211 del 16.7.2011, pag. 33. \end{tabular}$ 

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 giugno 2012 — Menidiatis/Commissione

IT

(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Rigetto della candidatura — Esecuzione della sentenza di annullamento — Termine ragionevole — Misure di esecuzione individuali — Perdita di opportunità)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

#### Oggetto

Funzione pubblica — La domanda volta al pagamento al ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa dell'assenza di misure di esecuzione della sentenza F-128/07

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- Il sig. Menidiatis sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- (1) GU C 311 del 22.10.2011, pag. 47.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2012 — Vienne/Parlamento

(Funzione pubblica — Trattamento economico — Indennità familiari — Assegni familiari — Cessazione del diritto agli assegni familiari — Scioglimento del matrimonio)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

Ricorrente: Philippe Vienne (Moutfort, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Alves, agenti)

## Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del Parlamento in merito alla data di efficacia del cambiamento di stato civile da prendere in considerazione ai fini della soppressione degli assegni familiari in seguito alla sentenza civile che ha pronunciato il divorzio del ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Vienne sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.
- (1) GU C 347 del 26 novembre 2011, pag. 47.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — Mileva/Commissione

(Funzione pubblica — Concorso generale — Avviso di concorso EPSO/AD/188/10 — Non iscrizione nella lista di riserva — Composizione della Commissione giudicatrice — Membri permanenti e non permanenti)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Tzena Mileva (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente E. Boigelot, avocat, poi G. Generet, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

#### Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione della Composizione della Commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG) di non iscrivere la ricorrente sulla lista di riserva di detto concorso e domanda di risarcimento del danno morale e materiale.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La signora Mileva sostiene le proprie spese ed è condannata a sostenere quelle della Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 7.1.2012, pag. 25.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2012 — Ntouvas/ECDC

(Causa F-107/11) (1)

(Funzione pubblica — Agente contrattuale — Esercizio di valutazione 2010 — Domanda di annullamento del rapporto informativo)

(2013/C 46/60)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Svezia) (rappresentante: avv. E. Mylonas)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: R. Trott, agente, e avv. D. Waelbroeck)

#### Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2010.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- Il sig. Ntouvas sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

(1) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 69.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Possanzini/Frontex

(Causa F-61/11) (1)

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Procedura relativa al rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Comunicazione all'agente del parere negativo dell'esaminatore in merito al rinnovo — Atto lesivo — Assenza — Domanda di annullamento di osservazioni sfavorevoli sul rendimento che compaiono in talune relazioni annue di valutazione — Ricorso manifestamente irricevibile)

(2013/C 46/61)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Daniele Possanzini (Varsavia, Polonia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

## Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione di revocare la decisione di rinnovo del contratto di agente temporaneo del ricorrente e di una parte delle sue relazioni di valutazione relative al periodo che va dall'agosto 2006 fino al dicembre 2009.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Possanzini sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(1) GU C 226 del 30.7.2011, pag. 32.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 novembre 2012 — Vacarescu/Commissione

(Causa F-122/11)

(Funzione pubblica — Tardività — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 46/62)

Lingua processuale: l'inglese

#### **Parti**

Ricorrente: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. R.-C. Radu)

Convenuta: Commissione europea

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione della Commissione di non concedere al ricorrente le indennità giornaliere alle quali egli avrebbe avuto diritto in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello Statuto.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Vacarescu sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 dicembre 2012 — BT/Commissione

ΙT

(Causa F-45/12) (1)

(Funzione pubblica — Agente contrattuale — Mancato rinnovo del contratto — Ricorso non sufficientemente motivato — Ricorso manifestamente irricevibile)

(2013/C 46/63)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: BT (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. N. Visan)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto d'agente contrattuale della parte ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- BT sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- (1) JO C 200 del 7.7.2012, pag. 21.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 novembre 2012 — Ciora/Commissione

(Causa F-50/12)

(Funzione pubblica — Bando di concorso EPSO/AD/198/10 — Non ammissione al concorso — Ricorso — Inosservanza del procedimento precontenzioso — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 46/64)

Lingua processuale: il rumeno

#### Parti

Ricorrente: Cătălin Ion Ciora (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. M. Bondoc)

Convenuta: Commissione europea

## Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/198/10 Capi unità di cittadinanza rumena (AD9) di non ammettere la candidatura del ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Ciora sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2012 — Scheidemann/Parlamento

(Causa F-109/12)

(Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario era promuovibile nella sua istituzione d'origine — Domanda di beneficiare di una promozione retroattiva — Decisione esplicita di rigetto intervenuta successivamente alla decisione implicita — Termine di reclamo — Tardività — Manifesta irricevibilità)

(2013/C 46/65)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

Ricorrente: Sabine Scheidemann (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

## Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del Parlamento che respinge la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuta una promozione retroattiva al 1º gennaio 2010.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Scheidemann sopporta le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2012 — AD/Commissione

(Causa F-117/12)

(Funzione pubblica — Tardività — Manifesta irricevibilità)

(2013/C 46/66)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: AD (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione di non concedere lo status diplomatico al partner del ricorrente e della decisione di non assumere l'onere di pagare talune spese di viaggio di tale partner, nonché domanda di indennizzo.

## Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

IT

2) AD sopporta le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 settembre 2012 — Skovbjerg Gras/Commissione

(Causa F-37/11) (1)

(2013/C 46/67)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 173 dell'11.6.2011, pag. 16.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 marzo 2012 — BE/Commissione

(Causa F-49/11) (1)

(2013/C 46/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 186 del 25.6.2011, pag. 36.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012 — Chatzidoukakis/Commissione

(Causa F-55/11) (1)

(2013/C 46/69)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 252 del 27.8.2011, pag. 56.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 giugno 2012 — Westeren/Commissione

(Causa F-64/11) (1)

(2013/C 46/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 252 del 27.8.2011, pag. 57.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2012 — Ciora/Commissione

(Causa F-11/12)

(2013/C 46/71)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 dicembre 2012 — de Bruin/EIT

(Causa F-80/12) (1)

(2013/C 46/72)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 319 del 20.10.2012, pag. 18.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012 — Goddijn/Europol

(Causa F-106/12)

(2013/C 46/73)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

## Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index\_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



